SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma. **Anno 135° — Numero 181**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. 480.

Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 26 luglio 1994.

Approvazione del certificato concernente i parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per l'anno 1993 . . . . Pag. 10

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 14 luglio 1994.

Modalità e criteri da applicare, per la concessione dei benefici, di cui all'art. 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, alle imprese armatoriali . . . . Pag. 13

DECRETO 21 luglio 1994.

Sostituzione della tabella 5 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994, relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente dell'Ente autonomo del porto di Savona . Pag. 13

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 19 luglio 1994.

Conferimento di delega al Sottosegretario di Stato delle risorse agricole, alimentari e forestali on. Paolo Scarpa Bonazza Buora in specifici settori di competenza . . . . Pag. 14

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

CIRCOLARE 22 luglio 1994, prot. n. 2365.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni sportive su strada. Calendario delle competizioni motoristiche da svolgersi nel corso dell'anno 1994 . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito nella legge 5 luglio 1994, n. 434 . . . . Pag. 17

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 3 agosto 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 24

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile . . . . Pag. 24

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 24

Politecnico di Torino: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 27

Università di Pavia: Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 27

Università di Udine: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 27

Università «Federico II» di Napoli: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 27

Università di Salerno: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 28

Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa»: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 334, concernente: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1994) . . . . Pag. 28

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine a Pordenone». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1994) . . . . Pag. 28

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 1994, n. **480**.

Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 562;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.».

Art. 2.

1. L'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Salvo quanto previsto dall'art. 17-*bis*, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-*bis*, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.».

Art. 3.

1. Dopo l'art. 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono inseriti i seguenti:

«Art. 17-*bis*. — *1.* Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.

Art. 17-*ter*. — *1.* Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-*bis*, commi 1 e 2, e dall'art. 221-*bis* il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità indicata al comma 1 ordina con provvedimento motivato la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività autorizzata.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 17-*quater*. — *1.* Per le violazioni previste dall'art. 17-*bis* e dall'art. 221-*bis* consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-*ter*.

Art. 17-*quinquies*. — *1.* Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-*bis* e 221-*bis* è presentato al prefetto.

Art. 17-*sexies*. — *1.* Per le violazioni previste dagli articoli 17-*bis* e 221-*bis* è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

Art. 4.

1. Nell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milione duecentomila.

Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata.».

Art. 5.

1. L'art. 147 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 147. — *1.* Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'art. 221-*bis*, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 221-*bis*. — *1.* Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni».

Art. 8.

1. All'art. 663 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente.».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'art. 686 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.».

Art. 10.

1. L'art. 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Le violazioni all'art. 2 sono soggette alla sanzione amministrativa prevista per l'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 11.

1. L'art. 11 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un montacarichi senza autorizzazione dell'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila.».

Art. 12.

1. Nell'art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i commi da 1 a 4, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.».

2. Nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Competenza in tema di rapporto*). — *1.* Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-*bis* e 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

Art. 13.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale;

b) gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) gli articoli 126, 127, 128, 129, 132, 138 e 248 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) il terzo comma dell'art. 38 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50.

Art. 14.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito.

2. L'autorità giudiziaria dispone la trasmissione al prefetto competente degli atti del procedimento penale relativi alle violazioni depenalizzate.

3. Dalla data di ricezione degli atti, decorre il termine per la notificazione prevista dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Resta salva la confisca nei casi in cui è applicabile a norma dell'art. 17-*sexies* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 15.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— L'art. 1 della legge n. 562/1993 (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari) è così formulato:

«Art. 1 *(Delega al Governo)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, in violazioni amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73, 85, 88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128 - in relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo comma, 138, 139, 140 e 151;

b) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni per la cui mancanza o inosservanza è prevista una decriminalizzazione ai sensi del presente articolo, dall'art. 15, salvi i casi di cui all'art. 650 del codice penale, e dagli articoli 59 e 60 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e 213 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931;

d) trasformare in violazioni amministrative le contravvenzioni previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle concernenti disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 non oggetto di decriminalizzazione ai sensi delle lettere *a)* e *b)*;

e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *d)*, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le violazioni consistenti nello svolgimento di un'attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione, prevedendo che tali violazioni comportino l'obbligo per l'autorità di adottare, entro un termine da determinarsi, un provvedimento per la cessazione dell'attività condotta in difetto di licenza o autorizzazione o per la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella esercitata in violazione delle prescrizioni, e che l'inosservanza di tale provvedimento sia punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per tutte le altre violazioni, con eventuale previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'attività nelle ipotesi consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità; trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie già previste per le contravvenzioni decriminalizzate; estendere le fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attività in difetto della prescritta licenza o autorizzazione anche ai casi di inosservanza, ottenuta la licenza o l'autorizzazione, delle prescrizioni della legge o dell'autorità;

f) coordinare le disposizioni connesse o complementari al citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con il citato regio decreto n. 635 del 1940, contenute in leggi speciali, con le modifiche apportate ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, trasformando in violazioni amministrative gli illeciti omogenei a quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni;

g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e *f)* i casi in cui l'autorità può o deve disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui all'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio; individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nei pubblici impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze comunque determinatesi nei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge, anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi già espletati da non oltre un triennio».

Nota all'art. 1

— L'art. 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 15. — *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.*

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto».

Nota all'art. 2

— L'art. 17-*bis* è stato aggiunto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Note all'art. 3

— L'art. 221-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è stato aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.

— Il testo degli articoli 17, 20 (commi terzo, quarto e quinto), e 24 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto)*. — Qualora non sia stato efettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegato, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei sigoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente».

«Art. 20 *(Sanzioni amministrative accessorie)*, commi terzo, quarto e quinto. — Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa»

«Art. 24 *(Connessione obiettiva con un reato)*. — Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore né dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità».

— Il testo dell'art 650 del codice penale è il seguente·

«Art. 650 *(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)*. — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila»

L'entità dell'ammenda, originariamente fissata fino a L. 2.000 è stata aumentata nella misura riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota all'art. 4.

— L'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 109. — Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare olloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne la identità proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Per gli stranieri è sufficiente la esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro, nel quale sono indicati le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire seicentomila. Se la persona alloggiata è uno straniero od un apolide, la pena è dell'arresto sino a sei mesi cui può essere aggiunta l'ammenda sino a lire un milioneduecentomila.

Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata».

Note all'art. 6:

— L'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 221. — Con decreto reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.

*Salvo quanto previsto dall'art. 221-*bis, *le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila.*

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute».

— L'art. 221-*bis* del predetto testo unico è stato aggiunto dall'art. 7 del decreto qui pubblicato.

Nota all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 663 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 663 *(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni).* — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente».

La misura della pena di cui sopra è stata così modificata con l'art.2 del D.Lgs. C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1382, ed aumentata di cinque volte per effetto dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 14 giugno 1956, n. 1, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di tale articolo riferite all'art. 113, salvo il quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (si veda in nota all'art. 10).

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 686 del codice penale, come modificato dal presente decreto:

«Art. 686 (Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione). — *Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.*

Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe».

Note all'art. 10:

— La legge n. 166/1941 reca norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni. L'art. 2 di detta legge così recita:

«Art. 2. — L'affissione degli stampati e dei manoscritti in luogo pubblico o esposto al pubblico, tanto se richiesta da privati quanto da Enti, Amministrazioni ed Autorità pubbliche, comprese quelle statali, deve essere fatta esclusivamente sulle tabelle e lamiere all'uopo disponibili od, in mancanza, in quei luoghi determinati dall'Autorità prefettizia ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto 28 gennaio 1929-VII, n. 113».

— Il quinto comma dell'art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, prevede che: «Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente».

Le violazioni di cui sopra, come pure le violazioni all'art. 2 della legge n. 166/1941, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni, come prevede l'art. 17-*bis* del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Note all'art. 11:

— La legge n. 1415/1942 reca norme sull'impianto e sull'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

— L'art. 60 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 60. — Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto».

Le violazioni di cui sopra, come pure quelle di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 1415/1942, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni, come prevede l'art. 17-*bis* del predetto testo unico, introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Note all'art. 12:

— La legge n. 287/1991 reca: «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato:

«Art. 10 (Sanzioni). — 1. *A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.*

2. *Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge.*

3. *Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-*ter *e 17-*quater *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

4. *L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative.*

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato».

Gli articoli 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico della leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, soprarichiamati, sono stati aggiunti dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

Per il testo dell'art. 17 della legge n. 689/1981 si veda in nota all'art. 3.

— La legge n. 730/1985 reca la disciplina dell'agriturismo.

Gli articoli 17-*bis*, 17-*ter* e 17-*quater* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, richiamati nell'art. 8-*bis* di detta legge (introdotto dal presente decreto), sono stati aggiunti dell'art. 3 del medesimo decreto; l'art. 221-*bis* dello stesso testo unico, richiamato anch'esso nel citato art. 8-*bis*, è stato introdotto dall'art. 7 del presente decreto.

Note all'art. 13:

— Gli articoli 662, 665, 667 e 706 del codice penale, abrogati dal decreto qui pubblicato, riguardavano, rispettivamente, norme sull'esercizio abusivo dell'arte tipografica, sulle agenzie di affari e sugli esercizi pubblici non autorizzati o vietati, sull'esecuzione abusiva di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo e sul commercio clandestino di cose antiche.

— Gli articoli 66, 70, 73, 130 e 213 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, abrogati dal decreto qui pubblicato, erano così formulati:

«Art. 66. — L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco».

«Art. 70. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali».

«Art. 73. — Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.

Il sottosegretario può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:

a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;

b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;

c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;

d) da un funzionario di gruppo *A* non inferiore al grado 6° del Ministero dell'interno, designato dal Ministero stesso;

e) da un funzionario di gruppo *A* non inferiore al grado 6° del Ministero dell'educazione nazionale, designato dal Ministero stesso;

f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;

g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori».

«Art. 130. — I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli inpresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere all'autorità locale di pubblica sicurezza l'elenco dei loro operai, entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome, età e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identità».

«Art. 213. — Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 200.000.

Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 600.000 a 2.000.000».

— Gli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, abrogati dal presente decreto, erano così formulati:

«Art. 126. — Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

1° che faccia l'apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o l'avversione fra le classi sociali;

2° che offenda, anche con allusioni, la sacra persona del Re Imperatore, il Sommo Pontefice, il Capo del governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;

3° che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;

4° che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;

5° che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

6° che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico».

«Art. 127. — Agli effetti dell'art. 73 della legge, modificato dall'art. 6 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 237, non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi ed ogni altra produzione teatrale che non siano state approvate dal Ministero della cultura popolare.

Il titolare della licenza risponde della osservanza di tale disposizione ed è tenuto a presentare ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica la copia col visto originale del Ministero della cultura popolare.

Il prefetto può, a norma dell'art. 74 della legge, vietare nella propria provincia, per locali circostanze, la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se essa abbia avuta l'approvazione del Ministero della cultura popolare».

«Art. 128. — Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giuochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni».

«Art. 129. — Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 della legge, sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili».

«Art. 132. — A norma dell'art. 76, della legge modificata dall'art. 6, lettera *d)*, della legge 26 aprile 1934, n. 653, l'autorizzazione all'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di un determinato spettacolo cinematografico, non può essere concessa dal prefetto se non quando sia stato accertato che la preparazione e lo svolgimento delle scene, nelle quali si intende impiegare i fanciulli, non abbiano luogo in ore avanzate della notte, né in località insalubri o pericolose; che l'opera da prestare, per la sua qualità e durata, sia compatibile con l'età e le condizioni fisiche dei fanciulli per i quali è chiesta l'autorizzazione; e che il soggetto della rappresentazione non sia tale da poter danneggiare moralmente i fanciulli medesimi.

Prima di provvedere sulla domanda di autorizzazione, il prefetto promuove su di essa il parere del comitato di patronato per l'assistenza della maternità e dell'infanzia della zona in cui risiedono i fanciulli da impiegare nella rappresentazione».

«Art. 138. — I fanciulli minori di sedici anni non possono, a termini dell'art. 6, lettera *d)*, della legge 26 aprile 1934, n. 653, essere impiegati in sale adibite a spettacoli cinematografici;né possono essere comunque impiegati in sale di trattenimenti danzanti, di varietà o di altre rappresentazioni, salvo che si tratti di rappresentazioni, di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi».

«Art. 248. — Le note, da comunicarsi, ai sensi dell'art. 130 della legge, all'autorità di pubblica sicurezza dai direttori di stabilimenti, capi officina, impresari, proprietari di cave ed esercenti delle medesime, devono essere corredate dalle schede individuali degli operai assunti al lavoro.

Sono dispensati dall'inviare le note e le schede di cui all'articolo precedente gli stabilimenti delle pubbliche amministrazioni e le aziende il cui personale è sottoposto ad uno stato giuridico secondo le norme del diritto pubblico».

— Il terzo comma dell'art. 38 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale), abrogato dal decreto qui pubblicato, prevedeva che: «La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181, e 186 del regolamento di pubblica sicurezza».

— Il D.Lgs. n. 50/1948 recava: «Sanzioni per omessa denuncia di stranieri e apolidi».

Note all'art. 14;

— Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) prevede che: «Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente [il trasgressore ovvero la persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione, *n.d.r.*], gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».

— L'art. 17-*sexies* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è stato introdotto dall'art. 3 del decreto qui pubblicato.

94G0518

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 luglio 1994.

Approvazione del certificato concernente i parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ai commi 3, 4 e 5 prevede che:

gli enti locali, ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella dalla quale risultino i parametri relativi;

la mancata approvazione del conto consuntivo costituisce motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali;

la sottoposizione ai controlli centrali decorre dal giorno successivo alla deliberazione del conto consuntivo ove dalla tabella allegata risultino eccedenti almeno la metà dei parametri fissati e comunque quello relativo al costo del personale;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1993, adottato ai sensi del successivo comma 6 nel quale sono stabilite le modalità ed i parametri di riferimento degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, per il triennio 1994-1996;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1994 nel quale è stato modificato il parametro relativo alle spese per il personale;

Considerato che l'individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie è determinata in base ai dati del conto consuntivo, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

Rilevato che con apposito decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994, sono previste disposizioni in materia di assunzione di personale per gli enti che non versano in condizioni strutturalmente deficitarie;

Ritenuto, pertanto, che la tabella dei parametri suddetta, nelle more del perfezionamento del decreto di approvazione del certificato del conto consuntivo per l'anno 1993, debba essere presentata in termini brevi e successivamente allegata al certificato del conto consuntivo in adempimento alle disposizioni della predetta normativa;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato, che fa parte integrante del presente decreto, concernente i parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per l'anno 1993.

I comuni, le province e le comunità montane, ad eccezione di quelli ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sono tenuti a compilare il certificato ed a trasmetterlo, in originale, alle prefetture competenti per territorio ed al Comitato regionale di controllo, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il certificato deve essere compilato con i dati desunti dal conto consuntivo dell'anno 1993.

La mancata approvazione del conto consuntivo costituisce motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali. In tal caso la certificazione va compilata con la sola indicazione della predetta mancata approvazione.

Le prefetture invieranno, entro dieci giorni successivi al suddetto termine ultimo di presentazione delle certificazioni, l'originale del certificato al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il certificato è firmato dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 × 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE PER IL TRIENNIO 1994 - 1996

(D.M. 30 settembre 1993)

Quadro 1

CODICE ENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI

oppure

COMUNE DI

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

Approvazione conto consuntivo 199...
delibera n° .... del .... Si No

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle entrate correnti, desumibili per le province e per i comuni dai titoli I, II e III del conto consuntivo e dai titoli I e II del conto consuntivo per le comunità montane: Si No

2) Disavanzo della gestione corrente superiore al 7,50 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1: Si No

3) Perdite di aziende e di istituzioni dell'ente, in misura superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1. Sono escluse dal computo le perdite delle aziende di trasporto pubblico locale: Si No

4) Volume dei residui attivi di fine esercizio, esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali e per i soli comuni quelli relativi all'I.C.I. per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1: Si No

5) Volume dei residui passivi di fine esercizio, per la parte corrente, superiore al terzo delle entrate correnti, rilevate come dal punto 1: Si No

CODICE ENTE

Quadro 2

	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
6) Esistenza di pignoramenti per i quali non sia stata attivata l'opposizione giudiziale:	Si	No
7) Esistenza di anticipazioni di cassa non restituite o di importo uguale o superiore al 5 per cento delle entrate correnti, rilevate dal punto 1, anche se restituite a fine d'anno, ma rinnovate all'inizio dell'anno successivo:	Si	No
8) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati:	Si	No
9) Volume complessivo delle entrate proprie, fiscali, di redditi patrimoniali e di proventi di servizi di importo inferiore per le province al 30 per cento delle entrate correnti definite come al punto 1, al 40 per cento per i comuni ed al 10 per cento per le comunità montane:	Si	No
10) Spese per il personale a qualunque titolo in servizio, superiore nel complesso al 50 per cento del totale delle spese correnti:	Si	No
11) Interessi passivi sui mutui superiori al 20 per cento delle entrate correnti identificate come dal punto 1, al netto delle poste correttive:	Si	No
12) Esistenza di finanziamento degli investimenti con mezzi propri per importi inferiori al 10 per cento del totale:	Si	No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

Bollo dell'ente

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

94A4982

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 luglio 1994.

Modalità e criteri da applicare, per la concessione dei benefici, di cui all'art. 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, alle imprese armatoriali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che reca «Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito nella legge 17 dicembre 1990, n. 383, concernente «Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234 e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali»;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale datato 6 novembre 1990, n. 372, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990, che detta «Norme applicative degli articoli 11, 12 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, in materia di benefici alle imprese armatoriali»;

Considerato che l'art. 11 della legge n. 234/1989 è diventato operativo con l'assegnazione dei fondi prevista dall'art. 11 della legge 19 luglio 1993, n. 237, e dall'art. 21 della legge 22 febbraio 1994, n. 132;

Tenuto conto che l'assegnazione dei fondi prevista dalle citate leggi non è comunque sufficiente a soddisfare le aspettative delle imprese armatoriali aventi diritto;

Considerato che in attuazione dell'art. 12 della legge 17 agosto 1990, n. 241, occorre determinare i criteri e le modalità alle quali l'amministrazione deve attenersi ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge;

Ritenuto opportuno di procedere alla individuazione dei criteri di cui sopra per la prima applicazione del citato art. 11, della legge n. 234/1989;

Decreta:

Le imprese armatoriali beneficiarie del contributo di cui all'art. 9 della legge n. 234/1989, concesso in via definitiva, sono ammesse al contributo di cui all'art. 11 della citata legge n. 234/1989, per le medesime unità, secondo l'ordine cronologico della loro entrata in esercizio attestata dalla autorità marittima.

A parità di data di entrata in esercizio si fa riferimento alla data del decreto di determinazione definitiva del contributo di cui all'art. 9 della legge n. 234/1989; ove anche tale data dovesse coincidere si fa riferimento per la priorità alla data di fine lavori risultante dal certificato rilasciato dal RINA ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 372/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1994

Il direttore generale: LEARDI

94A5010

DECRETO 21 luglio 1994.

Sostituzione della tabella 5 allegata al decreto ministeriale 8 aprile 1994, relativa al pensionamento anticipato del personale dipendente dell'Ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visti i decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, e 21 giugno 1994, n. 400, recanti interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1994 e l'allegata tabella 5, con cui, per l'Ente autonomo del porto di Savona, sono stati determinati la pianta organica, le relative eccedenze e il numero di lavoratori da porre in pensionamento anticipato suddivisi per categorie e livelli professionali;

Visto l'art. 4 del succitato decreto ministeriale in data 8 aprile 1994 che stabilisce che qualora nell'ambito di una categoria o livello professionale le domande presentate siano inferiori alle quote stabilite, le unità disponibili possono essere assegnate ad altra categoria o livello professionale nell'ambito dello stesso ente o azienda sempreché siano state determinate eccedenze e presentate domande;

Vista la nota n. 4428/SPO del 9 giugno 1994 con cui l'Ente autonomo del porto di Savona, in presenza di due unità disponibili e non utilizzate di prepensionamento riservate, rispettivamente, una ai quadri di nono livello e una agli operai di terzo livello, ha richiesto che queste vengano assegnate alla categoria operai di quarto livello, per la quale sono state accertate ulteriori eccedenze;

Ritenuto di poter aderire a tale richiesta;

Decreta:

La tabella 5 relativa all'Ente autonomo del porto di Savona allegata al decreto ministeriale dell'8 aprile 1994 citato in premessa è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

TABELLA 5

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

CATEGORIA	Consistenza organica	Pianta organica	Eccedenze	Prepensionamenti assegnati	Ulteriori eccedenti
Dirigenti	6	4	2	—	2
Quadri:					
Livello IX	2	1	1	—	1
Livello VIII	4	4	—	—	—
Livello VII	3	—	3	—	3
Impiegati:					
Livello IX	—	—	—	—	—
Livello VIII	—	—	—	—	—
Livello VII	11	8	3	2	1
Livello VI	25	19	6	4	2
Livello V	18	9	9	9	—
Livello IV	6	3	3	3	—
Livello III	1	—	1	1	—
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Operai:					
Livello VII	—	—	—	—	—
Livello VI	—	—	—	—	—
Livello V	55	2	53	23	30
Livello IV	77	1	76	22	54
Livello III	5	—	5	1	4
Livello II	—	—	—	—	—
Livello I	—	—	—	—	—
Totali	213	51	162	65	97

94A4967

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 1994.

Conferimento di delega al Sottosegretario di Stato delle risorse agricole, alimentari e forestali on. Paolo Scarpa Bonazza Buora in specifici settori di competenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è stato nominato Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti involgenti questioni di principio;

5) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

6) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

8) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali);

10) i provvedimenti interministeriali;

11) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

12) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti;

13) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

14) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

15) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggette alla vigilanza del Ministero;

16) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali;

17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

18) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza.

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora è conferita la delega in ordine alle sottoindicate materie:

cereali e loro derivati, riso e leguminose da foraggio; elaborazione di linee di politica nazionale e comunitaria in tali settori produttivi;

settore bieticolo saccarifero; elaborazione di linee di politica comunitaria in tale settore;

colture per uso non alimentare, ivi compresa la trasformazione industriale a fini energetici; elaborazione di linee di politica nazionale e comunitaria;

vigilanza sui consorzi agrari; regolazione delle cessate gestioni di ammasso di prodotti agricoli.

Art. 3.

Al Sottosegretario di Stato è, altresì, conferita la delega per le spese di rappresentanza derivanti da esigenze connesse all'espletamento dell'incarico dallo stesso rivestito, entro il limite massimo di spesa stabilito dal Ministro.

Il Sottosegretario di Stato è incaricato di seguire i lavori parlamentari, riferendone al Ministro sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze delegategli e per le altre che il Ministro deferisca di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato è, altresì, incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nelle sedute comunitarie e di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare al Sottosegretario di Stato la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A4981

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 22 luglio 1994, prot. n. 2365.

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni sportive su strada. Calendario delle competizioni motoristiche da svolgersi nel corso dell'anno 1994.

Alle prefetture

Al Ministero dell'interno - Direzione generale P.S.

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2° - Uff. 4° - Roma

Al compartimento viabilità ANAS

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Agli uffici viabilità delle province

Agli uffici viabilità dei comuni

Con circolare di questo Ministero n. 588 in data 15 febbraio 1994, è stata richiamata l'attenzione di tutti gli interessati in ordine alle innovazioni introdotte dall'art. 9

del nuovo codice della strada in materia di competizioni sportive su strada, e in particolare per quelle motoristiche. Con la stessa circolare sono stati chiariti altresì alcuni aspetti procedurali per l'ottenimento da parte degli organizzatori di tali minifestazioni della necessaria autorizzazione del prefetto territorialmente competente.

Poiché permangono ancora perplessità operative e differenza di comportamento degli organizzatori e delle amministrazioni interessate si ritiene utile tornare sull'argomento per ulteriori puntualizzazioni.

Competizioni.

L'art. 9 del nuovo codice della strada al comma 1, precisa che le competezioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. Restano escluse quindi da questa disciplina le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile pronosticare il vincitore. Pertanto non rientrano tra tali competizioni le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico. Per queste ultime restano comunque valide le norme di circolazione previste dal nuovo codice della strada a meno che non sia coinvolto un numero di partecipanti considerevoli. In tal caso restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione per le manifestazioni pubbliche.

Nulla osta di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Il nulla osta di competenza del Ministero dei lavori pubblici è rilasciato, come espresso anche al comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, qualora sia «riconosciuto il carattere sportivo della manifestazione e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario». Sulla base di tale formulazione, nella circolare n. 588 sono stati evidenziati i casi in cui può soprassedersi al citato nulla-osta, in particolare quando le manifestazioni si svolgono su percorsi limitati oppure in circuiti appositamente predisposti.

Per quanto attiene alla procedura per il rilascio del nulla osta per le gare di nuova istituzione, gli organizzatori devono avanzare istanza al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurazza stradale, nei tempi previsti e corredata:

1) da una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla manifestazione, le modalità di svolgimento della gara, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e per quanto tempo, ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio inquadrare il tipo di manifestazione e l'indicazione della o delle prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) da una planimetria del percorso di gara; nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) regolamento di gara;

4) parere favorevole del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali;

5) ricevuta del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecniche amministrative.

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale comunica il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i.

Collaudo del percorso di gara.

Il collaudo del percorso, nei casi in cui è dovuto ai sensi del comma 4 dell'art. 9, per operare uno snellimento di procedure, può essere richiesto dagli organizzatori all'ente proprietario della strada contestualmente alla richiesta di nulla-osta di competenza di quest'ultimo. Nei casi in cui il collaudo del percorso rientra nella discrezionalità del prefetto, è quest'ultimo a richiederlo all'ente proprietario della strada.

Rispetto alla formulazione del vecchio codice della strada, l'elemento di novità è costituito dal fatto che il collaudo è eseguito da un tecnico dell'ente proprietario della strada e non più genericamente da un tecnico dell'ANAS. Quanto sopra nel rispetto dei compiti e delle competenze degli enti proprietari.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito.

Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il Ministro: RADICE

94A4987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei nominativi dei soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito nella legge 5 luglio 1994, n. 434.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito nella legge 5 luglio 1994, n. 434, il Ministero degli affari esteri rende pubblico l'elenco delle persone (ufficiali delle Forze armate haitiane e membri del Governo illegale di Haiti, partecipanti al colpo di Stato, loro familiari) alle quali si applica il divieto di cui all'art. 1, comma 1-*bis* del citato decreto n. 272 del 1994, convertito dalla citata legge n. 434 del 1994.

ELENCO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE HAITIANE E LORO FAMILIARI

COGNOME E NOME	Data di nascita
A	
Accluche, Alberic L.	29-10-1944
Adolphe, Francois J.	7- 4-1947
Aimable, Jacques Jean	21- 1-1942
Alcenat, Jean-Dugas	25- 6-1940
Alceus, Raoul	15- 4-1953
Alcide, Anthony	15- 9-1944
Alcy, Pierre-Antoine	15- 8-1940
Aleus, Louisme	8- 5-1956
Alexandre, Amos	24- 7-1946
Alekandre, Carel Camille	19- 7-1963
Alekandre, Dusner	27- 7-1960
Alexandre, Jean Charlaime	1- 2-1945
Alexadre, Johel	28- 3-1954
Alexandre, Joseph Dieunor	23- 4-1958
Alekandre, Kebeau, Ensign	30-12-1952
Alexandre, Paul Francois	27-10-1945
Alexandre, Samuel	5-10-1955
Alekis, Dioget	10- 7-1959
Alexis, Jean Carlo	19- 1-1958
Alexis, Joseph B.	16- 1-1942
Alexis, Roland	22- 4-1961
Alfred, Joseph Brice	14-11-1946
Almanor, Herard	12- 8-1948
Altidor, Garie	11- 4-1958
Altidor, Rodrigue	30-11-1950
Alzuphar, Alfof	16-12-1946
Alwuphar, Jean-Marie B.	21-11-1960
Andou, Adolphe	24- 5-1953
Andre, Charles	1-12-1953
Andre, Louis Frito	7- 6-1948
Andre, Ruguins	1-10-1964
Andre, Voltaire	15-12-1950
Andresol, Mario	20- 7-1960
Anis, Venus	29- 4-1946
Antoine, Jean Edouard	28- 4-1940
Antoine, Jonas	30-11-1942
Antoine, Raynald Fritz	24- 9-1961
Annks, Jean-Pierre	15- 9-1947
Asmath, Luc Roger	4- 6-1953
Atouriste, Antoine	3- 7-1951
Atouriste, Antoine, figlio del Col. Atouriste Antoine	12-11-1976
Atouriste, Vladimir Ahmed, figlio del Col. Atouriste Antoine	13- 8-1984
Audate, Frantz	16- 6-1968
Augustin, Anne Mario	10- 7-1961
Augustin, Edner	19- 5-1949
Augustin, Henri Robert	21- 6-1951
Augustin Jean-Christophe	6- 5-1941
Augustin Michel	4- 6-1937
Avril, Buteau	19-10-1955
B	
Bartehelemy, Joseph Luma	14- 1-1954
Barthelus, Joseph	28-10-1948
Bastien, Baker	31- 5-1946
Bastien, Karl-Henry	13-12-1958
Bastien, Ludzig	14- 6-1963
Bastien, Patrick Henri	26- 4-1958
Bazard, Lous Eric	4- 4-1937
Baselais, Antoine	20- 2-1940
Bazile, Franck	16-12-1958
Bazile, Serge	15- 4-1950
Beaubien Fontane	20- 8-1954
Beaubrun, Mondesir	10- 5-1949
Beaubrun, Noel Sylvatt	25-12-1938
Beaudouin, Louis Jacques	21- 7-1948
Beauge, Hugo	22- 5-1961
Belhomme, Patrick	4- 5-1959
Belneau, Sylvio	18- 8-1938
Belzir, Ecclesiaste	19- 2-1954
Beneche, Ery	19-12-1949
Benoit, Etienne	13- 1-1935
Bernard, Lesly	1- 4-1968
Bertrand, Dezile	31- 5-1951
Bertrand, Dominique	14- 4-1953
Biamby, Philippe	21- 9-1952

COGNOME E NOME	Data di nascita
Bijoux, Frantz	20- 5-1962
Blaise, Jean-Baptiste P.	16- 3-1964
Blanc, Andree G	21- 9-1956
Boisnord, Lherisse	3- 2-1948
Bosquet, Charlemagne	12- 1-1948
Boucard, Rosevald	18-10-1960
Boucher, Edner	24- 3-1956
Boulin, Marie-Carmelle	15- 7-1955
Bourdeau, Serge	29- 8-1945
Bouzi, Jean Lionel	13- 9-1958
Boyer Christophe D.	19- 9-1955
Brice, Francois	15- 5-1953
Brossard, Harry Alix	4- 4-1950
Bruneau, Jean-Rotchild	5- 6-1954

C

COGNOME E NOME	Data di nascita
Cadet, Ebrane	1- 6-1947
Cadet, Emmanuel	5- 2-1946
Calixte, Alix Calice	25- 8-1944
Calikte, Geriles	4- 3-1955
Cantave, Jean-Rociny	16- 5-1938
Carrenard, Philippe	14- 5-1949
Cazeau, Jean Lucien	4- 1-1951
Cedras, Raoul	9- 7-1949
Cedras, Christian - figlio	27- 9-1984
Cedras, Michaelle - figlia	28- 2-1980
Cedras, Raoul Oliver - figlio	18- 8-1977
Cedras, Yanick	2- 1-1954
Celestin, Yves	19-10-1954
Celin, Franck	10- 9-1950
Cenafils, Casterna	22-10-1953
Ceneac, Rony	18- 1-1960
Cesar, Abelar	8- 1-1956
Cesar, Jean-Kermichel	9- 9-1943
Cetoute, Julius	4- 3-1951
Cham, Julio	5-11-1947
Champagne, Jean Yves Hancy	6- 2-1960
Champagne, Leisner	14- 7-1959
Chapusette, Marie Carline	24- 1-1960
Charles, Alexis Volcy L.	22- 3-1966
Charles, Astrel	25-12-1950
Charles, Benoit	12- 5-1959
Charles, Faustin	20- 8-1951
Charles, Jean Clement	8- 9-1948
Charles, Josel	23- 2-1951
Charles, Joseph	6- 3-1938
Charles. Martin Laerte	27- 7-1957
Charles, Mercidieu	5- 8-1953
Charles, Pierre Gerald	9- 7-1959
Charles, Pierre-Hemeric	6- 7-1957
Charles, Soifaite	21-12-1936
Charles, Webert	15- 4-1957

COGNOME E NOME	Data di nascita
Charles-Pierre, Jean Marie	8- 8-1959
Charles-Pierre, Lima J.	2-12-1955
Cherles-Pierre, Sandry F.M.	2- 6-1961
Charleus, Joseph Rivaud	18- 1-1940
Charlier, Antony	27-10-1958
Charlotin, Fritz	15-12-1953
Chatelin, Lucien A.	6- 6-1941
Cherenefant, Tony	8- 8-1937
Cherfilos, Serge	10- 3-1947
Cheriska, Eric	16- 9-1962
Cheron, Frederic	29-11-1954
Chery, Fritzner	11-10-1960
Chery, Georges Fils,	30- 5-1951
Chery, Pierre-Andre	9- 7-1959
Chery, Victor Louis	24-12-1938
Cineas, Charles R.E.	24- 5-1951
Cineas, Victor	14-10-1942
Cinesu, Auguste Ulrick	21- 2-1962
Cintellus, Antoine A.H.	14-10-1959
Clement, Antony	7- 5-1954
Clment, Jacques	27- 1-1959
Clerjeune, Leopold	24- 8-1950
Clerjeune, Adeline - moglie	27- 6-1950
Clerjeune, Christian - figlio	7-12-1982
Clerjeune, Sethi - figlio	25- 2-1981
Clermont, Jean-Roger	24-10-1938
Coffy, Gesner	20- 8-1955
Constant, Emmanuel	27-12-1956
Corentin, Willio	20- 2-1953
Coridon, Clausel	29- 9-1959
Corvil, Saint-Jean	8- 2-1948
Coutard. Marie E.C.	19-11-1954
Crevecoeur, Rodrigue	10- 2-1955
Cyprien, Jean Thomas	24- 4-1958
Cyrille, Denis	18-11-1944

D

COGNOME E NOME	Data di nascita
Dagrin, Pleno	12- 8-1946
Datus, Milcent	18- 1-1960
David, Charles	27- 3-1941
Debrosse, Neptune	21- 5-1944
Dagreff, Jean Ernst	24-11-1943
Delaunay, Joseph Gracien	21- 1-1949
Delile, Jehova	14- 7-1948
Delsoin, Jean Robert	2- 5-1944
Deltor, Pierre Camil	6- 2-1961
Delva, Reginald	31- 8-1967
Denis, Jacques	9- 3-1955
Dervil Elie-Franc	10- 9-1955
Dervilus, Andre Labanet	28-12-1940
Dasamours, Antoinius	16-10-1948

COGNOME E NOME	Data di nascita
Desarmes, Louis	2- 5-1938
Desir, Roland	24-11-1955
Desplantes, Serge	18- 2-1955
Desrose, Jean-Philippe	7- 1-1949
Desrosiers, Eddy	3-11-1961
Desrosiers, Jean-Guy	4- 3-1946
Desrosiers, Joseph Hubert	12-11-1940
Dessant, Joseph Franck	7- 6-1955
Dessin, Jean Baptiste	15- 1-1944
Deus, Damas	1- 8-1939
Devilma, Joseph M.	4-12-1948
Dieudonne, Brutus M.	3-12-1938
Dieudonne, Louicin	25- 9-1961
Dimanche, Jean-Robert	4- 8-1945
Dolcine, Jean-Marty	26-10-1939
Dominique, Jean Claude	2- 9-1951
Dominique, Ralph	11- 2-1961
Dorce, Saintalus	26- 7-1953
Dorelien, Carl	24- 1-1949
Dorelien, Didier Davis - figlio	4-12-1981
Dorelien, Giovanni Emmanuel - figlio	23-12-1980
Dorelien, Karl Steven - figlio	14- 7-1979
Dorelien, Marie Carline - moglie	12-12-1953
Dorgelus, Ludovic	7- 9-1940
Dorval, Ilertant	4- 7-1943
Dorval, Paul	8-11-1949
Dorvelus, Lionel	10- 8-1945
Dorvil, Roland	20-10-1953
Dorvilier, Jean Christian	9- 9-1939
Dorzin, Abner	7- 8-1950
Douby, Frantz	19- 1-1948
Douillon, Lamartine	22- 7-1948
Doura, Stagne	18- 1-1958
Dubic, Joseph Raoul	8- 2-1941
Dubuche, Berrier	18- 5-1945
Duchemin, Guy	29- 9-1931
Dufresne, Jean Roland	11- 6-1956
Dumas, Joseph Laurent	9- 7-1947
Dumergeant, Gilius J.	17- 1-1941
Dumorin, Ls. Maoari	25- 1-1948
Dumornay, Joseph Justin	31- 3-1968
Duperval, Jean Claude	19- 2-1947
Duperval, Ana Siobhan - figlia	27- 5-1988
Duplan, Rigaud	1- 8-1941
Dupoux, Serge	22- 1-1956
Duverne, Jean Emmanuel	22-11-1951
Duverseau, Jean-Robert	27- 5-1954

E

COGNOME E NOME	Data di nascita
Edouard, Charles	12- 1-1946
Edouarzin, Jean Maurice	25-10-1944
Elie, Jean-Nesly	2-12-1960
Elysee, Antoine Fenelon	13- 6-1936
Emile, Jean Abner	29- 1-1956
Emile, Saint-Louis	1- 7-1940
Emilien, Michel	12- 6-1939
Emmanuel, Exaus	5- 1-1940
Estimable, Sedeine	7- 3-1949
Estime, Alexandre	11- 9-1953
Etienne, Ariste Harry	27-10-1958
Etienne, Geffrard	20-12-1962
Etienne, Jean-Mary	21- 9-1952
Etienne, Joasilien	10- 7-1954
Etienne, Lord Warner	22- 3-1952
Etienne, Renan	17- 8-1964
Eugene, Antoine	21- 7-1942
Eustache, Wilson	20-11-1942
Excellent, Bertrand Ronald	24- 5-1961
Ekceus, Rock	16- 8-1961

F

COGNOME E NOME	Data di nascita
Faieton, Dieudonne	31-12-1953
Faucamp, Herve	—
Felix, Jean-Daniel	13- 5-1959
Felix, Jean-Rabel	15- 2-1957
Fetiere, Edmond	9- 3-1962
Fidele, Jean-Luckner	5- 8-1960
Fils-Aime, Gerard	2-10-1944
Fils-Aime, Herve	10- 1-1963
Filtidor, Louis Jean	27- 2-1946
Fleury, Antoine	27- 7-1963
Floreal, Marc	25- 4-1942
Florestan, Joseph Lemoine	18-11-1949
Florexil, Edwin	4- 2-1955
Forcant, Carol	26- 1-1939
Ford, Emmanuel	13- 5-1933
France, Pierre-Noel	18-12-1952
Francois, Evans Macfarland	6- 5-1952
Francois, Jean Hervay	9-11-1947
Francois, Jean-Pierre	18- 3-1951
Francois, Jerome	4- 4-1944
Francois, Joseph Michel	8- 5-1957
Francois, Paul Audmar	20- 8-1962

G

COGNOME E NOME	Data di nascita
Gabriel, Antoinier Clairval	28- 4-1934
Gabriel, Jean-Robert	11- 8-1953
Garcon, Alterme Maurice	26- 7-1945
Garcon, Denoit Ceracius	22-10-1953
Gassan, Jean Necker	12- 2-1942

COGNOME E NOME	Data di nascita
Gaubert, Carlyle	9- 3-1959
Gay, Pierre Gerald	23-12-1963
Gedeon, Jean Evans	11- 4-1944
Georgeon, Joseph Horres	14- 1-1951
Georges, Francois Arnold	4- 9-1942
Germain, Anglade	13- 7-1939
Germain, Destorel	4- 9-1951
Germain, Hanry	6- 9-1951
Germain, Petiel	9- 1-1938
Gilles, Joseph Harry	22- 1-1962
Giraud, Michel P.L.	14-12-1940
Goby, Jean Brunel	28- 9-1951
Gonel, Bertrand	10- 4-1961
Gracia, Diderot	13- 3-1954
Greffin, Jean Gary	6-12-1958
Groshomme, Belony	12- 2-1948
Guerrier, Derby	14-10-1949
Guerrier, Jean Roger	20- 4-1957
Guillaume, Flobert	28- 6-1961
Guillaume, Luc-Claudin	30- 9-1944
Guillaume-Sam, Jusmide	24- 7-1952
Guillaumette, Antoine	8-11-1951
Gustave, Christian	3- 2-1943
Gustave, Joaname	10-10-1952
H	
Hage, Mona Isable	29- 5-1952
Henry, Jean-Mary Fritz	8- 6-1951
Henry, Vemarie	10- 4-1955
Henrys, Antoine Gracia	20- 1-1944
Hermann, Michel-Ange	3-10-1952
Herold, Andre	23- 3-1959
Hilaire, Max	3- 7-1960
Hilmain, Adrien	7- 2-1945
I	
Ira, Joseph Miracle	14- 3-1951
J	
Jacob, Joseph Pierre	22- 4-1940
Jacot, Eristhene	22- 6-1951
Jacques, Antoine	24-11-1950
Jacques, Georges I.	28-12-1940
Jacques, Herard-Leblanc	16-10-1944
Jacques, Joseph Yvon	8- 3-1947
Jacoues, Jouse	17- 4-1945
Jacques-Louis, Max	4- 6-1964
Jacquet, Henrius	18- 9-1951
Jacquitte, Jean Wener	17- 3-1967
Janvier, Jean-Jacques	18- 3-1935
Jasmin, Jacques-Guy	22-11-1945
Jean, Hasler A.	15-10-1950
Jean, Jonas	12- 9-1951
Jean, Phito	2- 4-1954
Jean, Rigaud	19-11-1942
Jean-Baptiste, Charles Eusebe	19- 7-1942
Jean-Baptiste, Elysee	17- 9-1946
Jean-Baptiste, James	30- 7-1959
Jean-Baptiste, Jean Occelus	16- 4-1944
Jean Baptiste, Lyonel	1- 3-1947
Jean-Baptiste, Michel-Ange	5- 6-1960
Jean-Baptiste, Pierre-Jacques	12- 9-1955
Jean-Baptiste, Rodiny	5-10-1959
Jean-Bart, Thomas Kerns	7- 3-1959
Jean-Brice, Ralph Stanley	25- 3-1968
Jean-Charles, Frantz S.	17-12-1960
Jean-Francois, Deus	24- 9-1947
Jeak-Francois, Frantz	23- 6-1960
Jean-Francois, Serge	15- 2-1950
Jean-Gilles, Andre	19- 4-1931
Jean Hubert, Casseus	—
Jean-Jacques, Yvon	25-11-1958
Jean-Philippe, Joseph Nevert	3-10-1950
Jean-Pierre, Gannel	13- 5-1961
Jean-Pierre, Mignard	13-10-1968
Jean-Pierre, Saint Surin	16- 1-1941
Jeannite, Alfred	11- 7-1946
Jeanty, Vladimir	15- 1-1948
Jerome, Auguste Raphael	8- 9-1949
Jeudy, Jean-Claude	28- 3-1944
Jevousaime, Max	26- 5-1946
Joachim, Marie Gina	30- 9-1960
Joanis, Jackson	25-10-1958
Joanis, Rachmany - figlia	15- 2-1986
Joazile, Jean-Rodolphe	15- 9-1962
Jocelyn, Fritz	12-11-1941
Jolicoeur, Olius	18- 3-1949
Jonassaint, Emile	20- 5-1913
Jonassaint, Renold	6- 2-1953
Jonquis, Antoine	19- 6-1946
Josaphat, Andre Claudel	17- 8-1956
Jose, Jean-Eugene	10- 6-1952
Joseph, Antoine TH.	2- 7-1945
Joseph, Claude	12- 8-1956
Joseph, Claudy	14- 9-1961
Joseph, Demes G.	4- 4-1943
Joseph, Jean Beil	4-12-1957
Joseph, Jean Ronel	15- 3-1954
Joseph, Jean Ulrique	23- 9-1937
Joseph, Jethro	17- 4-1946
Joseph, Louisiane	26- 5-1956
Joseph, Milarion Odamus	29- 4-1941
Joseph, Raphael Attilio	20- 5-1948
Joseph, Ricot	30-10-1950
Joseph, St-Fort	3- 8-1943
Jules, Jean Ader	15-10-1961
Julisse, Rosemond	7- 3-1952
Justafort, Coulange	18- 4-1950
Justafort, Serge	12- 6-1955

K

COGNOME E NOME	Data di nascita
Kercy, Garry Michel	21- 9-1960
Kernizan, Marc	5- 9-1955
Kernizan, Jean Marc - figlio	1- 7-1989
Kernizan, Marie Claire - moglie	9-10-1962
Kernizan, Melissa - figlia	9- 9-1986
Kersaint, Esnaider	2- 1-1953

L

COGNOME E NOME	Data di nascita
Lafond, Jean-Dorcin	15- 6-1945
Lafleur, Jacques	4- 5-1941
Laguerre, Joseph Benoit	15-10-1958
Lamande, Rene Raymond	20- 5-1942
Lambert, Joseph	5- 2-1961
Lamour, Phalange	18-11-1946
Larochelle, Gerald	4- 4-1958
Laroque, Serge	17-12-1943
Lassegue, Pierre Philippe	20- 8-1941
Latortue, Youri	13-11-1967
Laurore, Appolos	11- 3-1954
Lazarre, Schubert	18- 2-1950
Leandre, Edrick	29- 9-1952
Lemithe, Felix	30- 4-1943
Lenescat, Joseph Charlot	10- 6-1949
Leonard, Franck	6-10-1925
Leonidas, Bernardo	28- 2-1942
Lessage, Jodel	19- 2-1954
Levasseur, Iliovert	31-12-1954
Loiseau, Joel	11-11-1954
Loiseau, Jenny - figlia	17-12-1983
Loiseau, Ketly - moglie	19- 4-1961
Louis, Cassinir	26- 7-1952
Louis, Dieuphene	1- 2-1957
Louis, Edy	21- 6-1951
Louis, Gerard	5-12-1964
Louis, Jean Sagesse	27- 8-1946
Louis, Jonas	30- 7-1942
Louis, Marc Albert	26- 5-1952
Louis, Max-Gabriel	6- 3-1964
Louis, Michel	28- 9-1949
Louis-Jacques, Richelet	16-11-1950
Louisy, Franck	7- 4-1951
Lubin, Emmanuel	25-12-1944
Lubin, Ernst J.M.	1- 1-1955
Lumas, Jean Justin	29- 9-1943

M

COGNOME E NOME	Data di nascita
Mahautiere, Pierre Charles	31- 8-1944
Marc-Charles, Henry Robert	5- 1-1952
Marcel, Fritz Gerald	12- 8-1964
Marcelin, Eddy	20- 5-1958
Marius, Hyppolite	20- 3-1957
Marius, Mireille	5- 5-1962
Mars, Briere	30-11-1954
Massena, Somner	7- 6-1947
Massenart, Boniface	5- 6-1957
Mathurin, Frerot	26-10-1950
Maurice, Joel	10-12-1953
Maurice, Joseph Francois	8- 3-1946
Maxime, Jean Miguelite	28-10-1960
Mayard, Gregory	—
Mayard, Henry Max	7- 2-1947
Mayard, Thierry	—
Medacier, Appolin	4-10-1951
Mehu, Irving	9- 6-1954
Menard, Jean-Emmanuel	26- 4-1944
Menelas, Jean Gael	25- 6-1960
Merilus, Exantus	15- 2-1949
Metellus, Marc Antoine	18-11-1952
Metellus, Smith	12-11-1933
Michaud, Eugene Henry	4-11-1937
Michel, Fils	31- 5-1952
Michel, Francis	25-12-1952
Michel, Frizt	23-11-1960
Michel, Hean-Fritz	9-10-1937
Michel, Joseph	15-10-1957
Michel, Stanislas A.	13-11-1940
Milorme, Andre	17- 3-1952
Mingot, Marc	17-10-1939
Ministe, Yves Plaisimond	15- 8-1956
Mitton, Jacky	2-11-1957
Moise, Paris	26-10-1927
Moise, Stephen jr.	—
Mombes, Tessier	22- 1-1956
Mompoint, Fred Renaud	7-10-1967
Mompoint, Herntz	25- 5-1959
Moncoeur, Rita Frederique	17-11-1935
Monde, Frantz-Robert	26- 1-1948
Mondelus, Gilbert	19-11-1953
Monfort, Jean-Mathild	24-11-1946
Monthervil, Josue	5- 3-1959
Monuma, Pradel J.	17- 4-1950
Musset, Odius	4- 2-1950

N

COGNOME E NOME	Data di nascita
Narcisse, Margareth I.	3- 3-1962
Narcisse, Maurice	5- 4-1952
Nassar, Marie Elva S.	10-10-1959
Nelson, Jean Thomas	1- 6-1960
Neptune, Pierre E.C.	25- 5-1958
Nicolas, Marie Greta	27-12-1949
Noel, Pierre Edriss	22- 3-1960

O

COGNOME E NOME	Data di nascita
Occenad, Jean-Claude.	2-10-1955
Occil, Jean-Raymond	23- 5-1963
Olivier, Jean Wodchil	16- 8-1948
Ormilice, Antoine O.P.	13- 7-1942
Ovide, Roosevelt.	12-11-1930
Ovil, Michel Jerome	29- 9-1960
Ovilmar, Sagesse	20- 2-1963

P

COGNOME E NOME	Data di nascita
Pascal, Jean Benes	15- 1-1952
Pascal, Jose	20- 4-1949
Pascal, Paul	30- 6-1951
Paul, Benedict	23- 4-1962
Paul, Mario	2- 8-1953
Paul, Max	17- 5-1945
Paul, Normeus	13- 7-1936
Paul, Patrick	20- 2-1963
Paulemon, Joseph Willy	11- 3-1942
Paulin, Jean-Benito	18- 8-1947
Permission, Jean Jacob	15- 1-1932
Petion, Mendes Lesly	20- 7-1960
Petit-Frere, Charles P.	25- 5-1939
Petit-Phat, Jean Marcel	12- 1-1958
Philippe, Cruz Daniel	3- 5-1933
Philippe, Jean-Luther	26- 7-1953
Philippe, Leonard	21-10-1941
Philogene, Jacques Joseph	30-12-1945
Pierre, Bancks	21- 6-1947
Pierre, Chevenel	6- 1-1960
Pierre, Edward.	15- 2-1961
Pierre, Edwige	5-11-1958
Pierre, Enelite	27-10-1959
Pierre, Jean Daniel	5- 6-1959
Pierre, Jean Palies	16- 1-1949
Pierre, Jean Ulrick	4-10-1958
Pierre, Jean Winel	13-12-1951
Pierre, Joseph Fils-Aime	8- 2-1937
Pierre, Joseph Reynold	14- 6-1947
Pierre, Joseph Wistong	1- 9-1940
Pierre, Luc	26- 5-1959
Pierre, Marie Jessie	27- 8-1951
Pierre, Patrick Renc.	9- 4-1960
Pierre, Pierre Gerard	19- 7-1948
Pierre, Rague.	7-11-1940
Pierre, Remy	17- 5-1947
Pierre, Rene	23- 1-1938
Pierre, Robert	5- 1-1966
Pierre, Ulrick.	15-11-1942
Pierre-Antoine, Joseph	19- 3-1951
Pierre-Charles, Frantz	27- 2-1958
Pierre-Fils, Aniceau	6-10-1944
Pierre-Fils, Israel.	18- 9-1937
Pierre-Francois, Jean Dany	5- 5-1960
Pierre-Francois, Marc-Herny	30- 6-1961
Pierre-Jerome, Gream Innocent	28-10-1965
Pierre-Louis, Hubert Michel	24-12-1952
Pierre-Paul, Edda	1-12-1958
Poisson, Bernardin	16- 2-1948
Poisson, Bradley - figlio	3-11-1976
Poisson, David - figlio	20-11-1985
Poisson, Fabiola - figlia	9-11-1980
Poisson, Ketia - figlia	2- 3-1974
Poisson, Marie Rose - moglie	7- 3-1950
Poulard, Duval.	9- 5-1957
Prató, Nicolas A.	4- 7-1965
Preval, Alland	3- 9-1950
Prophete, Gerard	21-12-1950
Province, Toxy.	26- 7-1953
Prud'Homme, Ernst	22- 9-1954
Pyram, Jean Emery	14- 6-1953

R

COGNOME E NOME	Data di nascita
Raphael, Francois	14-11-1943
Raphael, Rigo	27- 5-1941
Ravilus, Raymond	17- 3-1961
Raynald, Paul	19- 7-1938
Regis, Olipcial	17- 2-1949
Regis, William	—
Remeus, Daniel	2-12-1940
Remy, Jean Sergo	11- 4-1955
Remy, Jean-Luc	6- 6-1946
Remy, Jean-Thomas.	14- 4-1948
Renaud, Lener	22- 3-1956
Rene, Jacques	8- 3-1949
Rene, Jean Robert	3- 5-1953
Rene Jean Roosevelt	2-10-1966
Rene Jean-Nissage.	29-12-1940
Rene Marie Alix	28- 7-1951
Rene Paul Mercier	12- 9-1943
Rene, Yolette	24- 9-1952
Reyme, Emmanuel.	12- 6-1962
Richard, Denis.	2- 3-1943
Richard, Louis-Marie M.	15- 6-1951

COGNOME E NOME	Data di nascita
Ricot, Myrtho	11- 6-1937
Robert, Jean-Edwige	15- 8-1962
Rodney, Francois Dukene	29-10-1958
Roland, Louis-Charles	18- 9-1948
Rolland, Jean-Clausel	23- 4-1949
Romain, Charles Poisset	6-11-1940
Romulus, Dumarsais	16- 8-1948
Romulus, Jean Maceres	23- 8-1957
Romulus, Martial P.	26- 2-1949
Rosarion, Jean Romann	17-11-1967
Rosemberg, Yves Marie R.	26-12-1955
Rousseau, Jacques	10-11-1953
Roy, Chiller	6- 9-1964

S

COGNOME E NOME	Data di nascita
Saidel, Jean Fricot	14- 5-1962
Saint Germain, Rubens	2- 5-1963
Saint-Eloi, Inereste	4- 3-1945
Saint-Fleur, Alix-Robert	12- 5-1946
Saint-Fleur, Aristhote	22- 5-1943
Saint-Fleur, Erick	30-10-1960
Saint-Fleur, Jean	28- 6-1961
Saint-Fleur, Michaud	1-12-1955
Saint-Jean, Jonique	3-10-1965
Saint-Joy, Jean Armand	7-11-1956
Saint-Juste, Joseph	10- 3-1940
Saint-Louis, Herve	10- 7-1941
Saint-Louis, Jacques	5-12-1947
Saint-Louis, Jacques Stanley	7- 3-1968
Saint-Phat, Cetelus	20- 4-1940
Saint-Pierre, Jean Claude	28-10-1952
Saint-Pierre, Reynald	29- 8-1965
Saint-Vil, Jean Adzor	26- 2-1949
Saintil, Agnes	26- 2-1945
Saintil, Sadrac	29- 1-1953
Saintilaire, Joseph Odes	4- 2-1945
Sainvil, Ramus	15- 9-1952
Salomon, Richard	18- 1-1960
Sanon, Anthony	18- 6-1943
Sanon, Mercidieu	27- 6-1948
Sanon, Millevoi	11- 1-1940
Sansaricq, Bernard	17- 5-1944
Sanz, Joseph Lesly	26- 4-1953
Scott, Emmanuel E. L. E.	3- 3-1951
Seide, Ambroise Lucien	19- 8-1952
Shoute, Jean Michelet	14- 6-1960
Simeon, Jen-Claude	21- 7-1943
Similien, Frito	4- 4-1947
Simon, Estimien	3- 3-1941
Souffrant, Yves Jean-Marie	11-10-1957
St-Fleur, Jean	28- 6-1961
St-Fleur, Martial Raynald	3- 8-1948
St-Julien, Adrien	15- 8-1937
Suprien, Jean-Fleurant	10- 1-1953
Surin, Gerard	1- 2-1942
Sydneus, Damaxe	10- 4-1944
Sylvain, Andre	4-10-1939
Sylvain, Diderot Lyonel	10- 6-1950

T

COGNOME E NOME	Data di nascita
Tachoute, Livingsma	22- 1-1953
Tamar, Tanael	4- 1-1945
Telfort, Adrien	28- 7-1949
Telusma, Joseph	7-10-1954
Thelisma, Mac Gregor	1- 9-1968
Theranus, Mario	17-12-1966
Therlonge, Jean-Claude	15-12-1945
Thibaud, Emmanuel	15- 6-1964
Thomas, Joseph Jacques	15- 3-1955
Timo, Raynald	9- 8-1957
Toussaint, Henrio	11- 3-1962
Toussaint, Ludovic P.	17- 7-1942
Toussaint, Tacite	2- 3-1964
Traversiere, Jacques	6- 6-1945
Trecile, Jean-Yonel	22-12-1961
Tuffet, Jean-Victor	24- 9-1942
Turenne, Jean Alfone	16- 3-1944

U

COGNOME E NOME	Data di nascita
Ulysse, Michaelle	21- 9-1962

V

COGNOME E NOME	Data di nascita
Valet, Jean-Edmon	3-11-1941
Valet, Paul Ludovic	13- 6-1943
Valles, Emmanuel A. M. J.	30- 3-1956
Valme, Marc	5-12-1953
Valmond, Herbert	17- 5-1949
Velia, Guy Gerard	11-12-1949
Villard, Montfort	17- 8-1948
Vilme, Abner	23-10-1964
Vilson, Lineau	24- 3-1953
Vital, Pierre Francois	4-12-1944
Voltaire, Anatin	15- 9-1944

W

COGNOME E NOME	Data di nascita
Wagnac, Joseph Jean M.	14- 9-1962
William, Donald G.	18- 1-1964
Williams, Nikon	16- 7-1964
Wilson, Eustache	20-11-1942

Y

COGNOME E NOME	Data di nascita
Yvon, Jules	16- 3-1936

Z

COGNOME E NOME	Data di nascita
Zamor, Claudel	5-10-1960
Zamor, Jean Denis	7- 4-1962

94A4990

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 agosto 1994

Dollaro USA	1585,59
ECU	1913,33
Marco tedesco	999,74
Franco francese	292,63
Lira sterlina	2435,47
Fiorino olandese	890,48
Franco belga	48,567
Peseta spagnola	12,135
Corona danese	254,12
Lira irlandese	2402,33
Dracma greca	6,615
Escudo portoghese	9,805
Dollaro canadese	1141,53
Yen giapponese	15,754
Franco svizzero	1184,16
Scellino austriaco	142,09
Corona norvegese	228,88
Corona svedese	204,75
Marco finlandese	303,52
Dollaro australiano	1160,18

94A5082

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 5 luglio 1994 è stato autorizzato l'acquisto da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di lire 225.000.000 (duecentoventicinquemilioni) dell'immobile rappresentato da una porzione commerciale costiuita da un ampio vano con wc e da due vani cantina per una superficie complessiva di mq 153 del fabbricato sito in Piacenza, via Molineria S. Andrea n. 5, come da rogito per notaio dott. Massimo Toscani, rep. n. 86060 del 14 luglio 1992.

94A4988

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità in Porto Torres (Sassari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Toscano, con sede in Roma e unità di Pisa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio (Lucca) e unità di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa) e unità di Carrara (Massa), per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fisac, con sede in Milano e unità in Cermenate (Como), Grandate (Como) e Lusago di Portichetto (Como), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Nuova Giulia, con sede in Giulianova (Teramo) e unità in Giulianova (Teramo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1994 al 27 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio Torinese, con sede in Torino e unità di filiale di Carpi (Modena) e Torino, per il periodo dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maper G., con sede in Canegrate (Milano) e unità in Canegrate (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantura, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e unità in Pantalla di Todi (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrizoo, con sede in Lucera (Foggia) e unità in Lucera (Foggia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1993 al 9 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selegg, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unità in Morsano al Tagliamento (Pordenone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stimi, con sede in Piombino (Livorno) e unità in Piombino (Livorno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1994 al 23 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telefon, con sede in Roma (unità nazionali), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1994 al 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Enna, con sede in Enna e unità in Enna, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unità di Pistoia, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità in Monza (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1993 al 21 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 10 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Impresa costruzioni e montaggi, con sede in Formia (Latina) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italgraniti, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e unità in Porto Torres (Sassari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Taranto e unità in Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A4974

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria.

teoria quantistica della materia:
gruppo concorsuale B0300 - Struttura della materia;
settore scientifico disciplinare B03X - Struttura della materia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge n. 537/93, art. 5, comma 10, si procederà alla nomina dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4995

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1994-95:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:
oncologia medica;
radioterapia.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potra aver luogo solo a condizione che alla data del primo novembre 1994 non siano intervenute modifiche nel loro status personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

94A4997

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Neurologia (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A5040

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimenti:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia contemporanea;
storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande, corredate - per i soli docenti di altro ateneo - di certificato di servizio, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/93, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A4996

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

economia degli intermediari finanziari.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A4998

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «SUOR ORSOLA BENINCASA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» è vacante un posto di professore unversitario di ruolo di prima fascia per la disciplina «sociologia giuridica», da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al direttore dell'istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4999

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 334, concernente: «Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, prima colonna, art. 1, primo comma, dove è scritto: «1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo *1963* ...», si legga: «1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo *1965* ... ».

94A5001

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Udine e Pordenone». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 1994)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 7, seconda colonna, l'art. 12 è composto da un solo comma e termina con le parole: «... di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea.», subito dopo, prima delle parole: «Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, ...», deve aggiungersi: «*Art. 13 (Nuovo inserimento)*».

94A5002

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via del Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 8 1 0 9 4 *

L. 1.300